

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2001 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2001

che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

(GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004	L 162	8	30.4.2004
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008	L 286	1	29.10.2008
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009	L 96	1	15.4.2009
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017	L 315	1	30.11.2017

**REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2001 DEL CONSIGLIO****del 27 settembre 2001****che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di
pesca di taluni stock di grandi migratori***Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e d'ispezione delle attività di pesca relative agli stock di grandi migratori della specie di cui all'allegato I del presente regolamento e si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri immatricolati nella Comunità, in appresso denominati «pescherecci comunitari» operanti in una delle zone di cui all'articolo 2.

*Articolo 2***Zone**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di zone marittime:

a) Zona 1

Tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti comprese nella zona della convenzione ICCAT, quale definita all'articolo I della stessa.

b) Zona 2

Tutte le acque dell'oceano Indiano comprese nella zona di competenza definita all'articolo II dell'accordo che istituisce l'IOTC.

c) Zona 3

Tutte le acque del Pacifico orientale comprese nella zona definita all'articolo III dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «fermo»: la salita a bordo di un peschereccio all'interno di una zona di competenza di un'organizzazione da parte di uno o più ispettori autorizzati a fini di ispezione;

b) «trasbordo»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio su un'altra nave in mare o in un porto, senza che tali prodotti siano stati registrati da uno Stato di approdo come sbarcati;

c) «sbarco»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio in un porto o a terra;

▼B

- d) «infrazione»: qualsiasi atto o omissione presunti da parte di un peschereccio, annotati in un rapporto di ispezione, per i quali esistono seri motivi di sospettare che siano avvenuti in violazione delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi altro regolamento che recepisce una raccomandazione adottata da un'organizzazione regionale per una delle zone di cui all'articolo 2;
- e) «nave di una parte non contraente»: nave osservata e identificata mentre esercita attività di pesca in una delle zone di cui all'articolo 2 e che batte bandiera di uno Stato che non è parte contraente della pertinente organizzazione regionale;
- f) «nave priva di nazionalità»: nave per la quale sussistono motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità;

▼M1

- g) «ingrasso»: allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione;
- h) «messa in gabbia»: sistemazione di individui selvatici indipendentemente dalla loro taglia in strutture chiuse (gabbie) ai fini dell'ingrasso;
- i) «azienda di ingrasso»: azienda che pratica l'allevamento di individui selvatici messi in gabbia ai fini dell'ingrasso;
- j) «nave da trasporto»: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso.

▼B

CAPITOLO I

MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA
ZONA 1

Sezione 1

Misure di controllo

▼M4**▼M1***Articolo 4 bis***Attività delle navi che partecipano ad operazioni di ingrasso del tonno rosso**

1. Ogni comandante di pescherecci comunitari che trasferisce tonno rosso ai fini dell'ingrasso verso una nave da trasporto registra nel giornale di bordo:
 - i quantitativi di tonno rosso trasferiti e il numero di esemplari,
 - la zona di cattura,
 - la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso,
 - il nome della nave da trasporto, la bandiera, il numero di immatricolazione nonché l'indicativo internazionale di chiamata,
 - il nome della o delle aziende di ingrasso cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

▼ **M1**

2. Ogni comandante di nave da trasporto verso cui sono stati trasferiti quantitativi di tonno rosso registra:

- a) i quantitativi di tonno rosso trasferiti da ogni peschereccio e il numero di esemplari;
- b) il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura dei quantitativi di cui alla lettera a) nonché la bandiera, il numero di immatricolazione e l'indicativo internazionale di chiamata;
- c) la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso;
- d) il nome della o delle aziende responsabili dell'ingrasso, cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

3. Il capitano è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 se la registrazione è sostituita da una copia della dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93 o da una copia del documento T2M di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 che contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia da navi battenti la loro bandiera vengano registrati dalle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati e messi in gabbia dalle navi battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 5 (compito I quale definito dall'ICCAT).

In caso di esportazione e di importazione del tonno rosso catturato e destinato all'ingrasso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il numero e la data dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso ⁽¹⁾, da essi convalidati e indicano il paese terzo di destinazione dichiarato.

▼ **M3**▼ **M1***Articolo 4 ter***Attività delle aziende di ingrasso del tonno rosso**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso di tonno rosso soggette alla loro giurisdizione presentino alle competenti autorità nazionali una dichiarazione di messa in gabbia di cui all'allegato I bis 72 ore dopo la fine di ogni operazione di messa in gabbia realizzata da una nave da pesca o da trasporto. La presentazione della dichiarazione di messa in gabbia, che deve contenere tutti i dati necessari a norma del presente articolo, spetta alle aziende di ingrasso riconosciute dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le aziende di ingrasso di cui al paragrafo 1 presentino loro, entro il 1^o luglio di ogni anno, una dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato.

⁽¹⁾ GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1.

▼ M1

3. La dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato di cui al paragrafo 2 deve comprendere i seguenti dati:

- il nome dell'azienda,
- l'indirizzo dell'azienda,
- il proprietario dell'azienda,
- i quantitativi di tonno rosso (in t) commercializzati nel corso dell'anno precedente,
- la destinazione dei quantitativi commercializzati (nome dell'acquirente, paese, data di vendita),
- il numero e la data di convalida dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 in caso di esportazione e di importazione,
- la durata dell'ingrasso dei quantitativi commercializzati (in mesi), per quanto possibile,
- la taglia media del pesce commercializzato.

4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica ed entro il 1° agosto di ogni anno:

- i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia nel corso dell'anno precedente;
- i quantitativi di tonno commercializzati nel corso dell'anno precedente.

*Articolo 4 quater***Registro delle aziende di ingrasso di tonno rosso**

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica ed entro il 30 aprile 2004, l'elenco delle aziende di ingrasso soggette alla sua giurisdizione che autorizza a effettuare operazioni di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

- il nome dell'azienda, il suo numero di registro nazionale,
- la localizzazione dell'azienda,
- la capacità dell'azienda (espressa in tonnellate).

3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT entro il 31 agosto 2004 affinché le aziende di ingrasso di cui trattasi siano iscritte nel registro ICCAT delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni di ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

4. Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, secondo la stessa procedura almeno dieci giorni lavorativi prima della data in cui le aziende in causa avviano attività di ingrasso del tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT.

▼ M1

5. Le aziende di ingrasso soggette alla giurisdizione di uno Stato membro che non sono iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate ad esercitare attività di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

▼ M4▼ M2▼ M4▼ B

Sezione 2

Procedure d'ispezione in porto▼ M4▼ B

Sezione 3

Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti▼ M4▼ M2▼ M1

CAPITOLO II

MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NELLA ZONA 2

Sezione 1

Misure di controllo*Articolo 20***Principi generali**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona.

*Articolo 20 bis***Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona dell'IOCT**

L'articolo 8 bis si applica mutatis mutandis.

*Articolo 20 ter***Operazioni di trasbordo**

L'articolo 8 quater si applica mutatis mutandis.

▼ **M1***Articolo 20 quater***Marcatura degli attrezzi da pesca**

1. Gli attrezzi utilizzati dai pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona in questione sono contrassegnati nel modo seguente: le reti, le lenze e gli altri attrezzi in mare sono provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, idonee a indicare la loro posizione ed estensione.
2. Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.
3. I dispositivi di concentrazione dei pesci sono chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

*Articolo 20 quinquies***Comunicazione di statistiche a fini scientifici**

1. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della IOTC per via informatica, secondo le procedure per la trasmissione di statistiche di cui all'allegato V, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, le statistiche:
 - a) sui dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;
 - b) sui dati relativi alle taglie delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;
 - c) sui dati relativi alla pesca dei tonnidi con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci.
2. Gli Stati membri creano una banca dati informatica contenente le informazioni relative alle statistiche di cui al paragrafo 1, garantendo l'accesso informatico alla Commissione.

Sezione 2**Procedure d'ispezione in porto***Articolo 20 sexies*

Gli articoli 10, 12, 13, 14 e 15 si applicano mutatis mutandis.

Sezione 3**Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti**▼ **M2**▼ **M1***Articolo 21 bis***Misure di controllo della pesca**

L'articolo 18 si applica mutatis mutandis.

▼ M2▼ B

CAPITOLO III

**MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI
NELLA ZONA 3***Articolo 22***Principi generali**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure IATTC recepite nel diritto comunitario e le misure applicabili dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 23*

Le misure necessarie all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 2, sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

1. Il regolamento (CE) n. 1351/1999 è abrogato.
2. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 è abrogato.
3. I riferimenti al suddetto regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE CONTEMPLATE NEL PRESENTE
REGOLAMENTO

- Tonno bianco o alalunga: *Thunnus alalunga*
- Tonno rosso: *Thunnus thynnus*
- Tonno obeso: *Thunnus obesus*
- Tonnetto striato: *Katsuwonus pelamis*
- Palamita: *Sarda sarda*
- Tonno albacora: *Thunnus albacares*
- Tonno pinna nera: *Thunnus atlanticus*
- Tonnetti: *Euthynnus* spp.
- Tonno: *Thunnus maccoyii*
- Tombarelli: *Auxis* spp.
- Pesce castagna: *Brama rayi*
- Aguglie imperiali o marlin: *Tetrapturus* spp.; *Makaira* spp.
- Pesci vela: *Istiophorus* spp.
- Pesce spada: *Xiphias gladius*
- Costardelle: *Scomberesox* spp.; *Cololabis* spp.
- Lampuga, corifena: *Coryphaena hippurus*; *Coryphaena equiselis*
- Squali: *Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; *Alopiidae*; *Rhincodon typus*; *Carcharhinidae*; *Sphyrnidae*; *Isuridae*; *Lamnidae*
- Cetacei (balene e focene): *Physeteridae*; *Belaenopteridae*; *Balenidae*; *Eschrichtiidae*; *Monodontidae*; *Ziphiidae*; *Delphinidae*.

Dichiarazione ICCAT di messa in gabbia

Nome del peschereccio	Bandiera	Numero d'immatricolazione	Data di cattura	Luogo di cattura	Data di messa in gabbia	Quantitativo messo in gabbia (kg)	Numero di pesci messi in gabbia	Azienda di ingrasso (*)

(*) Azienda in ingrasso autorizzata ad operare ai fini dell'ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.



ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE SOGGETTE A COMUNICAZIONE ALL'ICCAT

Denominazione latina	Denominazione comune
<i>Thunnus thynnus</i>	Tonno rosso
<i>Thunnus maccoyii</i>	Tonno
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco o alalunga
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso
<i>Thunnus atlanticus</i>	Tonno pinna nera
<i>Euthynnus alletteratus</i>	Tonnetto
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato
<i>Sarda sarda</i>	Palamita
<i>Auxis thazard</i>	Tombarello
<i>Orcynopsis unicolor</i>	Palamita bianca
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato
<i>Scomberomorus maculatus</i>	Sgombro reale
<i>Scomberomorus cavalla</i>	Sgombro reale
<i>Istiophorus albicans</i>	Pesce vela
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero
<i>Makaira nigricans</i>	Marlin azzurro
<i>Tetrapturus albidus</i>	Marlin bianco
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada
<i>Tetrapturus pfluegeri</i>	Aguglia imperiale
<i>Scomberomorus tritor</i>	Sgombro reale
<i>Scomberomorus regalis</i>	Sgombro reale
<i>Auxis rochei</i>	Tombarello
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	Sgombro reale

*ALLEGATO III***TABELLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CE) n. 1351/1999	Il presente regolamento
Articoli 1, 2 e 3	Articolo 8
Articolo 4	Articolo 18
Articolo 5	Articolo 17

*ALLEGATO IV***MODELLO DI FORMULARIO**

DICHIARAZIONE ANNUA SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI GESTIONE ICCAT DA PARTE DEI GRANDI PESCHERECCI CON PALANGARI

a) Gestione sui luoghi di pesca

	Imbarco di osservatori scientifici	Sistema di controllo satellitare dei pescherecci	Relazione giornaliera o periodica sulle catture	Rapporto entrata/ uscita
Sì/NO				
Nota bene:	%	% oppure numero di pescherecci	Metodo	Metodo

b) Gestione dei trasbordi (dal luogo di pesca al porto di sbarco)

	Rapporto di trasbordo	Ispezione in porto	Programma del documento statistico
Sì/NO			
Nota bene:	Metodo	Metodo	

c) Gestione nei porti di sbarco

	Ispezione allo sbarco	Rapporto di sbarco	Cooperazione con altre parti
Sì/NO			
Nota bene:	Metodo	Metodo	

▼ **M1***ALLEGATO V***Dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca**

Pesca di superficie: i dati sulle catture in peso nominale e sullo sforzo di pesca espresso in giorni (con lenze a canna, reti da circuizione, reti da traino e reti da pesca derivanti) devono essere comunicati alla IOTC almeno per strati di 1° e per mese. La pesca con reti a circuizione deve essere ripartita per banchi. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture nazionali mensili per ciascun attrezzo. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere sistematicamente forniti alla IOTC.

Pesca con palangari: i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca con palangari devono essere forniti alla IOTC indicando numero e peso, per strati di 5° e per mese e lo sforzo di pesca deve essere quantificato in numero di ami. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture totali mensili del paese. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere comunicati regolarmente alla IOTC.

Pesca di tipo artigianale, semindustriale e sportiva: i dati relativi alle catture, allo sforzo di pesca e alle taglie devono essere comunicati alla IOTC a cadenza mensile, facendo riferimento alla posizione geografica più adatta alla raccolta e al trattamento di tali informazioni.

Dati relativi alle taglie

Poiché i dati relativi alle taglie costituiscono un elemento fondamentale per la valutazione degli stock della maggior parte delle specie di tonni, essi, e in particolare le informazioni relative al numero totale dei pesci misurati, devono essere trasmessi a cadenze regolari sulla base di strati di 5° e per mese, attrezzo di pesca e metodo di sfruttamento (ad esempio: pesca su relitto artificiale o su banco libero per i pescherecci con reti a circuizione) per tutti i tipi di pesca e tutte le specie di competenza della IOTC. I programmi di campionamento delle taglie devono essere realizzati, di preferenza, secondo un piano metodologico di campionamento aleatorio rigoroso e ben descritto, indispensabile per ottenere stime non distorte delle taglie catturate. L'esatto livello richiesto dei tassi di campionamento può variare a seconda delle specie (in funzione di diversi parametri) ma spetta al gruppo di lavoro permanente per la raccolta dati e le statistiche stabilire i livelli ritenuti necessari. Informazioni più dettagliate, come le taglie per campione, devono poter essere fornite alla IOTC, dietro garanzia di una completa riservatezza, se il gruppo di lavoro in questione ne giustifica la necessità.

Pesca del tonno con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)

Per consentire alla IOTC di comprendere meglio l'evoluzione della struttura dell'effettivo sforzo di pesca in relazione alle flotte che operano nella sua zona di competenza, è necessario raccogliere un numero maggiore di informazioni. Poiché le attività delle imbarcazioni ausiliarie e l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) sono parte integrante dello sforzo di pesca dispiegato dai pescherecci con reti a circuizione, è necessario trasmettere alla IOTC anche le informazioni seguenti:

Numero e caratteristiche delle imbarcazioni ausiliarie: i) che operano battendo bandiera dello Stato interessato; ii) che operano in appoggio dei pescherecci con reti di circuizione battenti bandiera dello Stato interessato; iii) autorizzate a operare nella zona economica esclusiva dello Stato interessato e che hanno svolto attività di pesca nella zona di competenza della IOTC.

▼ M1

Livello dell'attività delle imbarcazioni ausiliarie: compresi il numero di giorni in mare per strati di 1° e per mese.

Inoltre, le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti fanno il possibile per fornire i dati sul numero totale e il tipo di dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) utilizzati dalla flotta, per strati di 5° e per mese.

Puntualità nella trasmissione dei dati alla IOTC

Per poter garantire il controllo degli stock e l'analisi dei dati è indispensabile che la IOCT riceva i dati entro i tempi convenuti. Inoltre, si raccomanda il rispetto obbligatorio delle norme generali sotto riportate:

Le flotte di superficie e quelle che operano nelle zone costiere (comprese le imbarcazioni ausiliarie) devono trasmettere i propri dati quanto prima possibile e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente.

Le flotte di pescherecci a palangari d'alto mare devono trasmettere i dati provvisori quanto prima possibile e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente. Essi devono fornire le stime definitive sulle loro attività di pesca entro il 30 dicembre di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente.

In futuro, i termini attualmente previsti per la trasmissione dei dati potrebbero essere ridotti poiché mezzi di comunicazione e sistemi di trattamento dei dati sempre più rapidi consentono di ridurre i tempi di trasmissione.